

Studio Notarile Arcobaleno  
Prof. Dott. Gennaro Mammola - Dott. Felice Mammola  
00197 Roma, Viale Bruno Buozzi, 52 - Tel. 06.3600375 - 06.3600376 - Fax 06.3600371 - 06.3600372 - Telex 320300 - P. 06.3600373

STATUTO

ARTICOLO 1

FONDAZIONE

La denominazione "CeSPE" (Centro studi di politica economica) è costituita con sede in Roma una Fondazione.



ARTICOLO 2

FINALITA' DELLA FONDAZIONE

La fondazione, che non ha fini di lucro, si propone di promuovere ed attuare studi, ricerche, convegni, seminari, ed ogni altra iniziativa tendente all'approfondimento e alla discussione di problemi concernenti la politica economica e sociale soprattutto a livello nazionale ed europeo.

La Fondazione, in un confronto permanente ed aperto, con studiosi aventi orientamenti politici e culturali diversi, prosegue la tradizione di ricerca delle forze sociali democratiche e della sinistra.

Per il perseguimento di dette finalità, avvalendosi anche di consulenze esterne, la Fondazione:

a) cura la formazione di una biblioteca e la raccolta di periodici e di documenti e li rende accessibili al pubblico secondo modalità da fissarsi in apposito regolamento;

b) svolge attività di ricerca (individuale o di gruppo) e di formazione anche per conto terzi eventualmente in collaborazione con altre fondazioni, enti, istituti, università o singoli studiosi;

c) promuove pubblicazioni, anche in forma periodica, con e-

spressa esclusione di giornali quotidiani, atte a diffondere

i risultati delle proprie ricerche, gli atti dei convegni e

seminari da essa organizzati, e ogni altro lavoro che risulti

utile allo svolgimento della propria attività;

d) istituisce borse di studio a favore di giovani studiosi i-

taliani e stranieri nelle discipline economiche, sociologi-

che, politologiche, storiche e statistiche;

e) promuove e coordina le attività di centri studio ad essa

collegati operanti in ambiti locali;

f) svolge ogni altra attività rientrante nelle finalità del-

l'Istituzione.

La Fondazione potrà detenere partecipazioni in associazioni,

enti e società che per statuto perseguono fini collimanti con

i suoi scopi.

### ARTICOLO 3

#### PATRIMONIO, DOTAZIONE E PROVENTI

1 - Il patrimonio della Fondazione è così costituito:

a) dalla biblioteca e dalle raccolte di documenti e periodi-

ci, quali risultano dall'inventario allegato all'atto costi-


tutivo;

b) dai mobili, attrezzature per ufficio, altri oggetti di ar-

redamento della sede di Via Sebino n. 43/A in Roma e risul-

tanti dall'inventario allegato all'atto costitutivo;

c) dai beni mobili e immobili, in particolare da biblioteche



e archivi che ulteriormente le pervengano con la specifica destinazione al conseguimento dei suoi scopi;

d) dalla testata della rivista Politica ed Economia.

2 - La dotazione del socio fondatore è costituita:

a) da una somma in contanti di Lire 615.814.947 (seicento-  
quindicimilioniottocentoquattordicimilanovecentoquarantaset-

te) in lire 1990, somma che verrà adeguata annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

3 - I proventi della Fondazione sono costituiti;

a) dai frutti del patrimonio;

b) da contributi e donazioni di enti pubblici o di privati;

c) dai contratti di ricerca da essa conclusi;

d) dalla vendita di pubblicazioni;

e) dai diritti di autore propri;

f) da eventuali contribuzioni richieste per la consultazione degli archivi e della biblioteca per la partecipazione a seminari, convegni o altre attività da essa organizzate;

g) in caso di scioglimento della Fondazione i beni e le attività che restano dopo esaurita la liquidazione sono devoluti ad altri Enti aventi fini analoghi.

Dette entrate saranno impiegate per il miglior raggiungimento delle finalità della Fondazione, in conformità alle deliberazioni dei suoi organi.

I proventi di cui ai punti c) e d) che costituiscono il risultato di una attività di tipo imprenditoriale, sono stru-

mentali al conseguimento delle finalità istituzionali della  
Fondazione e devono comunque avere un carattere non prevalen-  
te nell'ambito dei proventi della Fondazione.

#### ARTICOLO 4

##### ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Comitato Direttivo;
- e) il Direttore;
- f) l'Assemblea degli aderenti;
- g) il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche, ad eccezione di quella di Direttore, sono  
gratuite, salvo rimborso delle spese o diversa decisione del-  
l'Assemblea ordinaria degli aderenti.

#### ARTICOLO 5

##### LE ADESIONI ALLA FONDAZIONE

Gli studiosi e gli operatori, nonché i soggetti collettivi,  
come fondazioni, associazioni, società, enti pubblici o pri-  
vati o altri che, condividendone i fini, intendano aderire  
alla Fondazione, debbono presentare una richiesta che sarà e-  
saminata dal Comitato Direttivo, il quale ne motiverà l'ac-  
cettazione o il rifiuto. L'accettazione da parte del Comitato  
Direttivo dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea suc-

cessiva con una maggioranza di almeno due terzi dei presenti.

Con tale ratifica, coloro che ne hanno fatto domanda, siano essi persone fisiche o soggetti collettivi, divengono aderenti della Fondazione a tutti gli effetti di legge.

Gli aderenti saranno considerati tali sino alle loro dimissioni che dovranno essere date a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi al Presidente della Fondazione.

Gli aderenti decadranno da tale qualifica qualora non provvedano al pagamento delle quote eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 6


##### L'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

Le riunioni dell'Assemblea degli aderenti sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi membri, o in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea (eccezione fatta per quelle relative all'ammissione dei suoi membri) sono prese a maggioranza semplice.

E' ammesso il voto per delega. La delega può essere conferita soltanto ad altro membro dell'assemblea, e deve essere conferita in forma scritta. Ogni membro può essere portatore di un massimo di dieci deleghe, nel rispetto dell'art. 2372 C.C..

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta ne facciano richiesta il Consiglio di Amministra-



	zione o il Comitato Scientifico, o il Comitato Direttivo con	0132A
	delibera presa a maggioranza, oppure quando lo richieda alme-	0132B
	no un terzo dei suoi membri.	Fond
	L'Assemblea viene convocata a mezzo di lettera raccomandata o	port
	mediante e-mail di posta elettronica certificata, da inviarsi	II
	agli aderenti almeno quindici giorni prima della data fissa-	0132C
	ta, oppure a mezzo avviso da pubblicarsi sulla rivista della	0132D
	Fondazione almeno un mese prima della data prevista.	Cons
	L'Assemblea inoltre discute le linee generali di attività	0132E
	della Fondazione e le relazioni annuali del Comitato Scienti-	II
	fico, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Re-	0132F
	visori dei conti e approva il bilancio consuntivo della Fon-	0132G
	dazione.	II
	L'Assemblea elegge i membri del Comitato Scientifico, i mem-	0132H
	bri del Comitato Direttivo, i membri del Consiglio di Ammini-	0132I
	strazione, di cui quattro su proposta del socio fondatore, e	0132J
	due membri del Collegio dei Revisori dei conti.	0132K
	ARTICOLO 7	0132L
	IL COMITATO SCIENTIFICO	
	Il Comitato Scientifico è composto da un numero di aderenti,	
	non inferiore a venticinque, secondo quanto stabilito dal-	II
	l'Assemblea all'atto della nomina e dura in carica tre anni.	II
	Il Presidente della Fondazione e il Direttore sono membri di	0132M
	diritto del Comitato Scientifico.	II
	Alle riunioni del Comitato Scientifico possono inoltre parte-	0132N

icipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione che non ne facciano parte, i ricercatori della Fondazione CeSPE e tutti coloro che il Presidente ritenga opportuno invitare.

Il Comitato Scientifico determina gli specifici indirizzi culturali della Fondazione, elabora i programmi di ricerca, indica i criteri ispiratori delle pubblicazioni, propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di borse di studio e premi di cui all'art. 2.

Il Comitato Scientifico può nominare nel proprio ambito commissioni di lavoro, ciascuna preposta ad un settore di attività.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno tre volte l'anno, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le adunanze del Comitato Scientifico sono valide se è presente almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione o quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

#### ARTICOLO 8

##### IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da non più di dodici aderenti oltre il Presidente della Fondazione e il Direttore che ne sono membri di diritto, e dura in carica tre anni.

Il Comitato Direttivo è istituito per svolgere con maggiore continuità i compiti di direzione scientifica, per seguire lo



svolgimento progressivo delle ricerche e, in generale, per

verificare la esecuzione degli indirizzi espressi dal Comitato Scientifico.

Il Comitato Direttivo esprime il suo parere sui bilanci preventivi e consuntivi.

Il Comitato Direttivo ha anche il compito di formulare al Presidente della Fondazione e al Consiglio di Amministrazione proposte riguardanti l'organizzazione del lavoro all'interno della Fondazione.

#### ARTICOLO 9

##### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre o cinque membri eletti dall'Assemblea che ne fissa il numero al momento dell'elezione. Di tali componenti due su tre ovvero tre su cinque sono eletti su proposta del socio fondatore. Tale proposta, se non approvata dall'Assemblea, non può essere reiterata per più di tre volte consecutive.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni. In caso di vacanza nel corso del triennio la reintegrazione avviene con le medesime procedure seguite per la nomina del componente venuto meno.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce secondo le esigenze, e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese



con il voto favorevole della maggioranza degli appartenenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione:



a) nomina il Presidente della Fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico;

b) predispone i bilanci preventivo e consuntivo;

c) delibera sulle liti attive e passive;

d) delibera in merito ai rapporti con il personale e, su proposta del Comitato Direttivo, sulle assunzioni dei ricercatori;

e) delibera sui contratti da stipularsi per conto della fondazione, e su ogni altra decisione necessaria per garantire il funzionamento della Fondazione;

f) determina le eventuali quote di adesione per le persone fisiche e per i soggetti collettivi;

g) determina il compenso spettante al Direttore.

#### ARTICOLO 10

#### IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica tre anni.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di urgenza il Presidente delibera sui contratti da stipulare e li sottopone a ratifica del Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile.

	ARTICOLO 11	
	IL DIRETTORE	
	Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione	
	e dura in carica sino a revoca.	
	Sono compiti del Direttore:	
	- coordinare e dirigere l'attività scientifica e culturale	
	della Fondazione;	
	- dirigere il personale della Fondazione.	
	Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza diritto di voto.	
	ARTICOLO 12	
	IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O IL REVISORE UNICO	
	Il Revisore unico o Collegio dei Revisori hanno il compito di	
	verificare la corretta tenuta della contabilità, nonché della	
	regolare formazione del bilancio preventivo e consuntivo sui	
	quali redigono apposita relazione. Partecipano di diritto alle	
	adunanze del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di	
	parola, ma senza diritto di voto.	
	Il Revisore unico o Collegio dei Revisori restano in carica	
	tre anni e possono essere rieletti.	
	In caso di nomina di un Collegio dei Revisori questi sarà	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.	
	Il Revisore unico o il Presidente del Collegio dei Revisori	
	dovrà essere obbligatoriamente iscritto al Registro dei Revi-	

sori Contabili.

L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.



#### ARTICOLO 13

##### BILANCI

Il bilancio preventivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre per l'anno precedente a quello a cui si riferisce e viene esaminato dal Comitato Direttivo entro il mese di dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e viene approvato dall'Assemblea che dovrà essere convocata nel mese successivo.

L'esercizio della Fondazione inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

#### ARTICOLO 14

##### REVISIONE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e con una maggioranza di almeno la metà più uno degli aderenti in prima convocazione, ed in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

#### ARTICOLO 15

Per tutto quanto non è specificatamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Li-

bro I, Titolo II del C.C..

Io sottoscritto Prof. Dott. GENNARO MARICONDA, Notaio in Roma, con studio in Viale Bruno Buozzi n. 82, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

certifico

che il presente statuto, composto di n. 12 pagine, è copia conforme dell'allegato "A" all'atto a mio rogito in data 12 novembre 2013 Rep. n. 51308/14448 della "Fondazione CeSPE" (Centro Studi di Politica Economica), con sede in Roma, Via Nazionale n. 75, registrato all'Ufficio di Roma I il giorno 15 novembre 2013 al numero 29961 serie 1T, che si rilascia per uso di parte ed è quello attualmente in vigore.

Roma, ventiquattro marzo dueilaquattordici

